



All A sub 2

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE - UFFICIO TURISMO DEL COMUNE DI PADOVA.

ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto, che dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, in attuazione del DGR n.501 del 19/04/2016 che definisce il Comune di Padova soggetto promotore e capofila dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione, ha per oggetto il servizio di “Assistenza tecnica al Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Ufficio Turismo del Comune di Padova”.
il piano è dettagliato nella relazione tecnico-illustrativa.

ART.2 – DURATA DELL’APPALTO

Il servizio avrà durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

L’Amministrazione si riserva di avvalersi dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi, di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

L’eventuale proroga verrà, in ogni caso, formalizzata con apposito atto.

ART.3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cui all’art.1), per dodici mesi che prevede siano espletate le seguenti attività:

- ❖ supporto all’organizzazione dell’attività di stakeholder, coaching e di team building per l’Organizzazione di Gestione della Destinazione (O.G.D.) e la cabina di regia;
- ❖ supporto all’aggiornamento della “governance” e del modello organizzativo da intraprendere, nello specifico affinamento dell’attuale modello di governance da mero tavolo di concertazione ad una forma di presidio organizzato della destinazione;
- ❖ assistenza alla cabina di regia nella definizione degli obiettivi di destinazione e delle linee operative conseguenti;
- ❖ assistenza al confronto in termini di approccio metodologico, strategico e innovativo;
- ❖ coordinamento della cabina di regia e del tavolo di confronto;
- ❖ supporto alla definizione di progetti turistici ;
- ❖ assistenza nella creazione di gruppi di lavoro per temi progettuali (azioni sull’offerta, accoglienza e informazione, Destination Management System);
- ❖ assistenza nell’elaborazione del Destination Management Plan;
- ❖ supporto per la creazione di prodotto, di costituzione di club di prodotto e progettazione e sviluppo del Marchid’Area.

Il servizio è da intendersi di natura intellettuale.

ART.4 – IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’importo a base per l’intero periodo dell’appalto ammonta a Euro **20.000,00** (IVA al 22% esclusa), gli **oneri per la sicurezza** ammontano a **€0,00 (zero)**.

L’intero servizio sarà contabilizzato a corpo.

L'appalto verrà aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, novellato dall'art.1 co 3 della L. 120/2020.

ART.5 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Per la natura del servizio, di tipo intellettuale, e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per le stesse ragioni, non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008.

ART.6 - PENALITÀ

Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta aggiudicataria dei propri obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla Ditta aggiudicataria che dovranno comunque pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali: Euro 200,00.

Ogni penalità si intende applicabile in relazione ad ogni singolo evento anche se simile ad altri.

ART.7 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'offerta è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria e lo sarà per questa Amministrazione solo dopo la sottoscrizione del presente contratto.

ART.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile: la cessione del contratto, l'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario; l'inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui l'Appaltatore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, qualora si verificano inadempimenti particolarmente gravi oppure ripetute, contestate più volte nel corso dell'esecuzione del servizio. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria, la quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la Ditta abbia risposto, la Stazione Appaltante può disporre la risoluzione.

ART.9 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

ART. 10 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Si richiama il contenuto del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto e dagli U.T.G. del Veneto in data 17/09/2019, e l'obbligo del rispetto di quanto previsto.

In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti del proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998, 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART.10 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Padova.